



San Gallo, 3 maggio 2024

Comunicato stampa

relativo alla sentenza A-4782/2023 del 22 aprile 2024

Molestia sessuale non dimostrata

Il Tribunale amministrativo federale ha sancito che la soglia probatoria atta a legittimare una disdetta del rapporto di lavoro senza preavviso non era raggiunta e ha ammesso parzialmente il ricorso.

Durante un'inchiesta di accertamento interna è emerso che un collaboratore della Confederazione avrebbe molestato sessualmente una collega. Quest'ultima fa riferimento ad un palpeggiamento e a qualche molestia di natura verbale. Il datore di lavoro ha pertanto messo fine con effetto immediato al contratto di lavoro per motivi gravi. L'impiegato ha fatto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro questa decisione. Egli contesta l'esistenza di motivi gravi, facendo valere di essere vittima di un complotto. Egli ha domandato il riconoscimento di un'indennità pari a 65'000 franchi e non ha domandato la reintegrazione.

Soglia probatoria per «motivi gravi» non raggiunta

La sentenza conferma, in linea di massima, che delle molestie sessuali costituiscono un motivo grave atto a legittimare una disdetta senza preavviso. Contrariamente a quanto previsto da certe norme speciali, il grado di prova non è alleggerito nei casi che riguardano le molestie sessuali. Più concretamente, non è sufficiente dimostrare unicamente la verosimiglianza di quanto allegato. La soglia da raggiungere è più severa: le autorità non devono nutrire dei seri dubbi sulla fondatezza di ciò che viene sostenuto.

Il Tribunale ha quindi proceduto ad un apprezzamento complessivo degli elementi di prova apportati. Viste le incoerenze, testimonianze troppo approssimative e tempistiche dubbiose riscontrate, la Corte è giunta alla conclusione che la soglia probatoria descritta sopra non era raggiunta. Di conseguenza, il motivo grave che ha condotto alla decisione impugnata non è stato dimostrato. Pertanto il licenziamento immediato non era giustificato.

Sulla questione dell'indennità

Se mancano motivi gravi, occorre riconoscere alla parte un'indennità. Il Tribunale ha riconosciuto il versamento dello stipendio fino allo scadere del termine di disdetta regolare. In aggiunta, i giudici hanno riconosciuto al ricorrente un'indennità pari a tre mensilità salariali, riducendo l'indennità domandata dal ricorrente. Il Tribunale ha così tenuto comunque conto del comportamento del ricorrente che non risultava essere esemplare.

La sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco R. Maglio

Addetto stampa

+41 (0)58 465 29 86

+41 (0)79 619 04 83

medien@bvger.admin.ch

Stéphane Oppliger

Comunicazione

+41 (0)58 462 91 53

medien@bvger.admin.ch

Il Tribunale amministrativo federale in breve

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo. Con 73 giudici (65 ETP) e 375 collaboratori (314.7 ETP), è il più grande tribunale della Confederazione. Il TAF giudica i ricorsi interposti contro decisioni delle autorità amministrative federali e in determinate materie può verificare anche le decisioni di autorità cantonali. Su alcune questioni giudica anche su azione in prima istanza. Il TAF si compone di sei Corti, le quali pronunciano in media 6500 decisioni l'anno.